

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. N. 29/2016

CONTRATTO aggiuntivo all'atto Rep. n. 11 del 23/03/2016 per l'affidamento di

lavori aggiuntivi ai lavori di miglioramento viabilità con messa in sicurezza Via

Padana Superiore, mobilità dolce, Zone 30 – CIG Z071ABC867

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 14 (quattordici) del mese di Novembre in

Vimodrone nella sede Comunale, avanti a me Dott.ssa Adele Francesca Maria

Moscato, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a

Moscato Adele Francesca Maria rilasciata da InfoCert SpA n. 12927850 valida sino

al 01/04/2017 e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti

nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale,

senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni

volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio

consenso, sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone via

Cesare Battisti 56, rappresentato , ai fini del presente atto, dall'Ing. Christian Leone

nato a Ixelles (Belgio) il 28/12/1972 firma digitale intestata a Leone Christian

rilasciata da ARUBA PEC S.p.a. valida sino al 01/04/2017 n. 12927954 e non

revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al

presente atto in rappresentanza del Comune nella sua qualità di Responsabile del

Servizio OO.PP. ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18/872000 in virtù del

decreto sindacale di nomina n. 20/2014 e successiva proroga decreto n. 19/2015

che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

2. ERRESTRADE s.r.l., c.f. 03316790967 con sede legale in Burago di Molgora

(MB) Via Primo Villa n. 8, iscrizione alla Camera di Commercio di Monza Brianza in

persona del Sig. Giuliano Antonio Raimondi, nato a Ciserano (BG) il 20/12/1947 in

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante,

firma digitale intestata a Raimondi Giuliano Antonio rilasciata da Infocert n.

7420104800077 valida sino al 05/03/2018 e non revocata, come tale munito dei

necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

Io Segretario rogante preliminarmente accerto che il presente atto non rientra tra

quelli in cui è prevista necessariamente la presenza dei testimoni, ai sensi di quanto

indicato nell'articolo 12 comma 1 lettere b) e c) della legge 28 novembre 2005 n. 246

in modifica agli articoli 47 e 48 della Legge Notarile e verifico che i predetti

comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante mi

sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta d'identità n. AR

5649106 rilasciata dal Comune di Burago di Molgora (MB) e valida fino al

03/06/2020, non richiedono la presenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere

questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- Con determinazione a contrarre R.G. n. 609 del 09/12/2015 il Comune ha attivato

una procedura negoziata ex articolo 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con

criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo

complessivo posto a base di gara, invitando n. 5 (cinque) operatori economici e

demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come

Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito

di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi

e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis

del D.Lgs. n. 163/2006;

- Con determinazione R.G. n. 590 del 07/12/2015 l'ufficio comune operante come

Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la

procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone, utilizzando il

sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato

piattaforma Sintel;

- la procedura negoziata ex articolo 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 è stata

aggiudicata alla società Errestrade s.r.l. che ha offerto il maggior ribasso pari al

22,10 (ventiduevirgoladieci) per cento sull'importo dei servizi operativi posto a base

di gara soggetto a ribasso, per un importo contrattuale di euro 132.266,50

(centotrentaduemiladuecentosessantaseivirgolacinquanta), di cui euro 95.628,89

(novantacinquemilaseicentoventotto/89) per lavori veri e propri, euro 3.780,61

(tremilasettecentoottanta/61) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed

euro 32.857,00 (trentaduemilaottocentocinquantasettemila/00) per manodopera

non soggetta a ribasso, oltre IVA, giusta determinazione R.G. n. 38 del 01/02/2016,

che ha approvato il verbale delle operazioni di gara;

- con contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa Rep. n. 11 del 23/03/2016

registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Gorgonzola al n. 52

serie 1T in data 08/04/2016 sono stati formalmente regolamentati i rapporti per

l'esecuzione dell'appalto dei lavori di che trattasi con la soc. Errestrade s.r.l.;

- a seguito del parere tecnico del 03/12/2015, a cura del Comando di P.L., sulla

realizzazione di un nuovo insediamento nell'area industriale a sud e

dell'intersezione ra Via delle Industrie e Via S. Isidoro nel quale si è evidenziata

una proposta di adeguamento viabilistico con lo scopo di ottimizzare il sistema

dell'accessibilità, all'avvio dei lavori si è quindi palesata la necessità di intervenire con lavori aggiuntivi e varianti rispetto a quelli preventivati durante la redazione del progetto, non compresi quindi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;

- a seguito della verifica del rispetto delle condizioni previste dal comma 5 lettera a) dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 163/2006, che produce ancora effettivi in quanto trattasi di opera avviata il 15/02/2016, quindi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.

n. 50/2016, con determinazione R.G. n. 440 del 25/07/2016 si è proceduto ad affidare al medesimo Appaltatore i lavori aggiuntivi ai lavori di miglioramento

viabilità con messa in sicurezza Via Padana Superiore, mobilità dolce, Zone 30;

- In accordo con l'Appaltatore, in generale, si è deciso di regolamentare le condizioni di svolgimento di detti lavori aggiuntivi secondo le medesime condizioni dei lavori principali, contenute, come sopra detto, nel Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione R.G. n 609 del 09/12/2015 e nel contratto d'appalto

Rep. n. 11 del 23/03/2016, cui si rinvia integralmente;

- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto nonché dalla determinazione del Servizio OO.PP. e Patrimonio R.G. n. 440 del 25/07/2016, nonché dagli articoli dal Capitolato speciale d'appalto approvato con

determinazione n. 609 del 09/12/2015 e dal contratto d'appalto Rep. n. 11 del 23/03/2016 definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dei lavori da eseguire

e in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso;

- l'entità dei suddetti lavorazioni complementari è stata definita in euro 21.336,35 (ventunomilatrecentotrentaseivirgolatrentacinque) oltre IVA;

- il RUP ha ritenuto non si rendesse necessario richiedere integrazioni relative alla cauzione provvisoria e alla polizza assicurativa, atteso che la polizza assicurativa per

i lavori presentata in sede di stipula del contratto principale Rep. n. 11 del 23/03/2016 è risultata sufficiente a coprire i lavori indicati in variante e che la garanzia fideiussoria presentata in sede di stipula è risultata avere idonea copertura degli importi;

- il RUP ha ritenuto, altresì, non esservi la necessità di produrre il DUVRI atteso che i rischi di interferenza sono i medesimi del contratto principale Rep. n. 11 del 23/03/2016;

- ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera 3) del D.Lgs. n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore a euro 150.000,00;

- l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti della stazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera I), della Legge 06/11/2012 n. 190 così detta Legge "anti corruzione". L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza

del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti della stazione appaltante derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. Il

Concessionario dichiara di impegnarsi a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso, rimanendo in capo al Comune la verifica del rispetto, da parte del Concessionario, delle norme sopra

indicate, costituendo l'accertata violazione causa di risoluzione del presente

contratto;

- l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

- si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del presente contratto in forma pubblica amministrativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue:

1) Le precedenti premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore come sopra rappresentato, che accetta ed assume senza riserva alcuna, i lavori aggiuntivi al contratto di appalto Rep. n. 11 del 23/03/2016 di cui in premessa.

3) L'Appaltatore, come sopra rappresentato, si obbliga irrevocabilmente ad eseguire i lavori aggiuntivi in parola alle condizioni stabilite nel presente atto e si dichiara edotto degli obblighi che con il presente atto viene ad assumere, e si impegna pertanto a curarne l'esatta osservanza.

4) Le parti dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente inizio il 02/09/2016 come risulta da apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'Appaltatore e dal Comune.

5) La gestione dei lavori in parola dovrà avvenire in perfetta regola d'arte, ed è subordinata, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, all'osservanza

piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto nonché dai seguenti documenti, che si intendono integralmente richiamati, come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati, e che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la cui ignoranza non potrà essere pertanto invocata:

- a) le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione n. 609 del 09/12/2015;
- b) le disposizioni contenute nel contratto d'appalto Rep. n. 11 del 23/03/2016 comprese le disposizioni normative ivi richiamate;
- c) le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010;
- d) le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- e) le disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi
- f) le norme in materia di contabilità dello Stato;
- g) le norme del codice civile e quelle contenute in altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

6) Inoltre l'Appaltatore si obbliga espressamente ad osservare le prescrizioni contenute in norme di qualsiasi genere applicabili alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, emanate o emanande dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dal Comune, restando contrattualmente convenuto che anche se tali prescrizioni o norme dovessero arrecare oneri o limitazioni nello svolgimento dei compiti, non potrà essere accampato alcun diritto o ragione contro il Comune, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti e il corrispettivo del presente contratto. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od

abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il presente contratto, il Comune da un lato e l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto del criterio di aggiudicazione

7) Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi e le spese, relativi alla prestazione delle attività afferenti la gestione del servizio oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio, e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni le modalità i termini e le prescrizioni del presente atto e di tutti i documenti ivi menzionati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione R.G. n. 609 del 09/12/2015. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea. L'Appaltatore inoltre si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Comune, fra le altre verifiche, può verificare e segnalare il personale per il quale sia stata riscontrata una non adeguata capacità, che l'Appaltatore si obbliga tempestivamente a sostituire. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del servizio di cui trattasi che dovessero essere impartite dal Comune secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto cui si rimanda. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

8) L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente atto, nonché nelle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione R.G. n. 609 del 09/12/2015 e contratto d'appalto rep. n. 11 del

23/03/2016 a:

- a) eseguire i lavori in parola per tutta la durata dello stesso, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per una corretta esecuzione dello stesso secondo quanto stabilito nel presente contratto, nel Capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti richiamati nel presente atto, cui si rimanda integralmente;
- b) garantire che l'esecuzione del servizio in parola corrisponda alle caratteristiche ed ai requisiti specificati nel presente atto e nel Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione R.G. n. 609 del 09/12/2015 nonché nel contratto d'appalto Rep. n. 11 del 23/03/2016 ;
- c) assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quelle attività e/o provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti, nella gestione dei lavori in parola;
- d) manlevare il Comune dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione diretta ed indiretta delle obbligazioni del presente contratto, nonché in relazione ai danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- e) predisporre tutti gli strumenti le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli del servizio oggetto del presente atto;
- f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative comunicate dal Comune;
- g) a non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- h) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei lavori in parola, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

- i) garantire la massima riservatezza sulle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- j) garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio oggetto del presente contratto;
- k) garantire la continuità dell'esecuzione dei lavori in parola e di tutte le prestazioni contrattuali, obbligandosi espressamente l'Appaltatore ad eseguire tale servizio anche in caso di variazioni delle condizioni così come indicato sopra.

L'Appaltatore si impegna, se richiesto, a predisporre al Comune, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio dei lavori in parola eseguiti. L'Appaltatore si impegna altresì a trasmettere al Comune contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione dei lavori oggetto della fatturazione.

9) L'importo massimo complessivo non superabile è pari ad euro 21.336,35 (ventunomilarecentotrentaseivirgolatrentacinque) oltre IVA. Resta inteso che il suddetto importo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale e che è dovuto unicamente all'Appaltatore. Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo del Comune e sarà bonificato a spese a carico dell'Appaltatore e accreditato su uno dei conti correnti intestati all'Appaltatore:

Credito Cooperativo di Carugate - Burago Molgora, codice IBAN: IT 95 W 08453 32660 000000701462; IntesaSanPaolo Vimercate, cod. IBAN: IT 77 Y 03069 34073 000032079184; Banca Popolare di Lodi Vimercate, cod. IBAN: IT 85 B 05034 34071 000000005036.

L'Appaltatore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione rilasciata al

Comune la quale ancorché non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 (novantanovevirgolacinquanta) per cento dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato al Comune committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non

verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà noto al Comune tempestivamente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra: in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge. L'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. L'Appaltatore in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti del corrispettivo dovuto, potrà sospendere la gestione del servizio in parola. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto si potrà risolvere ex articolo 1456 c.c. di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dal Comune.

10) A garanzia della regolare esecuzione dei lavori e dell'esatto adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente contratto e da tutti gli atti ivi richiamati, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e l'eventuale maggiore spesa per il completamento e prosecuzione del servizio in parola, ove non eseguito a regola d'arte o addirittura interrotto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore, rimane attiva la polizza fidejussoria n. 78036131 emessa dalla Allianz S.p.A. in data 19/02/2016 e sua appendice di dichiarazione n. 111027936 emessa in data 29/02/2016 dell'importo complessivo di euro 131.020,59 (centotrentunomilaventi/59) prodotta in sede di sottoscrizione del contratto Rep. n. 11/2016, avendo ritenuto il RUP non esservi la necessità, per i lavori oggetto del presente contratto, richiedere integrazione alla predetta cauzione.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al

perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Tale cauzione definitiva è valida per tutta la durata dell'appalto e avente le seguenti condizioni :

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944 comma 2 C.C.;

- copertura delle penali contrattuali;

- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 C.C.;

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del Comune, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., ivi comprese quelle il cui adempimento sia stato affidato ad eventuali subappaltatori, nascenti dall'appalto oggetto del presente atto e di tutti gli atti ivi menzionati. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Resta espressamente inteso che il Comune, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e di incamerare quest'ultima, in tutto o in parte, per i danni che il Comune afferma di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Inoltre il Comune ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione

delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi previsti nel presente atto afferenti modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, alle condizioni particolari di risoluzione del presente contratto, alle penali, alla risoluzione salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Inoltre l'Appaltatore dichiara di essere espressamente edotto che il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il pagamento del premio della copertura assicurativa prevista nel Capitolato speciale d'appalto e nel successivo punto 14 del presente contratto, nel caso di mancato pagamento di quest'ultimo da parte dell'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Pertanto tale cauzione verrà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. L'Appaltatore espressamente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto, e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima entro il termine che gli sarà prefissato nella relativa richiesta effettuata dal Comune, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni. In caso di inadempimento all'obbligazione di cui sopra il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ex articolo 1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dal Comune.

11) L'Appaltatore dichiara, ai fini del presente atto, di eleggere domicilio presso la propria sede legale in Burago di Molgora (MB), Via Primo Villa 8.

12) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune, senza diritto di rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che la gestione del servizio in parola di cui al presente contratto è soggetta al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

13) Per quanto concerne le ipotesi di inadempimento e di recesso si rinvia integralmente a quanto previsto nell'articolo 14 del contratto d'appalto Rep. n. 11 del 23/03/2016, che si richiama integralmente come se materialmente riscritto e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocata come eccezione. In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

14) Per tutto il resto della disciplina contrattuale, si rinvia integralmente a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione R.G. n. 609 del 09/12/2015 nonché alle disposizioni contenute nel contratto d'appalto Rep. n. 11 del 23/03/2016 ed in particolare agli obblighi dei rapporti di lavoro, di sicurezza, alle penali, alla responsabilità e polizza assicurativa RCT che l'Appaltatore dichiara si estende anche al servizio oggetto del presente atto, agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge n. 163/2006, al divieto di cessione del contratto, alla cessione del credito e alle vicende soggettive dell'Appaltatore, al foro competente, agli obblighi di riservatezza, che si richiamano integralmente come se materialmente riscritti e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocata come eccezione.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati

Richiesto, io segretario generale rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 18 (diciotto) pagine a video con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti le quali, a mia richiesta l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016e certifico io, Segretario rogante che:

il Sig. Giuliano Antonio Raimondi in rappresentanza della Soc. Errestrade s.r.l. ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Ing. Christian Leone (f.to in modalità elettronica)

Per la Soc. Errestrade s.r.l. – Giuliano Antonio Raimondi (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario Generale Rogante – Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Giuliano Antonio Raimondi in rappresentanza della Soc. Errestrade s.r.l. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 2) oggetto; 5) norme regolatrici e disciplina applicabile; 6) condizioni dell'esecuzione del servizio; 8) obbligazioni specifiche dell'Appaltatore; 9) corrispettivo e modalità e tempi di pagamento; 10) cauzione; 12) spese; 13) risoluzione e recesso; 14) clausola di rinvio.

L'Appaltatore – Soc. Errestrade s.r.l. – Giuliano Antonio Raimondi (f.to in modalità elettronica)